

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro III - Prove Titolo II - Mezzi di prova

Art. 207 Testimoni sospettati di falsità o reticenza Testimoni renitenti

1. Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento previsto dall'[articolo 497](#) comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma di legge.
2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall'[articolo 372](#) del codice penale, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti.